Allegato A







LOGO U.O.

finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute – ambiente - biodiversità- clima"

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

«Avviso pubblico per la presentazione e selezione di due progetti di ricerca applicata "salute – ambiente - biodiversità- clima" – PNC - Investimento 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-biodiversità-clima"» pubblicato in data 18 ottobre 2022 dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO E.1 "SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITÀ-CLIMA" – SUB-INVESTIMENTO 1.4 "PROMOZIONE E FINANZIAMENTO DI RICERCA APPLICATA CON APPROCCI MULTIDISCIPLINARI IN SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO SALUTE-AMBIENTE-CLIMA"

ACCORDO ATTUATIVO ex art. 15 L. n. 241/1990

(Accordo di collaborazione di I livello sottoscritto tra il Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e la

Regione Abruzzo Servizio Opere Marittime in data 09/06/2023)

tra

REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (DPE) SERVIZIO OPERE MARITIME (DPE012)

e

"Acqua, Clima e Salute: dalla protezione ambientale delle risorse, all'accesso all'acqua, alla sicurezza d'uso (ACeS)" codice PREV-A-2022-12377034

RICHIAMATI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;







finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute – ambiente - biodiversità- clima"

- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 nel quale sono stati individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio ed in particolare l'allegata scheda di progetto "Salute, ambiente, biodiversità e clima", di individuazione di obiettivi, modalità di attuazione, soggetti attuatori, cronoprogramma finanziario e relazione illustrativa;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2021, di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto-Legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 29 luglio 2021, n. 108;
- il Piano operativo predisposto dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità, che supporta l'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR e dal PNC, nel quale si prevedeva uno specifico investimento relativo al progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", strettamente collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 Salute del PNRR denominata "definizione di un nuovo assetto istituzionale sistematico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)";
- la Missione 6 Componente 1 Investimento E.1 "SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITÀ-CLIMA" - Sub-Investimento 1.4 "Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- l'«Avviso pubblico per la presentazione e selezione di due progetti di ricerca applicata "salute ambiente biodiversità- clima" PNC Investimento 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-biodiversità-clima"», pubblicato in data 18 ottobre 2022 dal Ministero della salute Direzione generale della prevenzione sanitaria in esecuzione del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC);







finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute – ambiente - biodiversità- clima"

- il Decreto del 20 gennaio 2023 del Direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute;

DATO ATTO che:

-in data 18 ottobre 2022 è stato pubblicato l'«Avviso pubblico per la presentazione e selezione di due progetti di ricerca applicata "salute – ambiente - biodiversità- clima" – PNC - Investimento 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute - ambiente- biodiversità - clima» con il quale il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, in esecuzione del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), ha invitato le Regioni e le Province autonome a presentare, entro la data del 19 novembre 2022, progetti di ricerca della durata di 4 anni (2023-2026) con esplicito orientamento applicativo e con l'ambizione a predisporre modelli nazionali che potessero garantire la disponibilità di acqua potabile, il suo riutilizzo sicuro e conseguenti processi di depurazione, oltre che consentire la prevenzione dei rischi sulla salute dovuti ai cambiamenti ambientali indotti sia dal clima sia da mutamenti socio - economici nella società, tali da provocare l'insorgenza di nuove tipologie di patogeni ovvero l'evoluzione di quelli presenti, aumentando il rischio di epidemie nell'interfaccia uomo - animali domestici - fauna selvatica;

-in data 19 novembre 2022 la Regione Abruzzo attraverso il Servizio Opere Marittime DPE012, in qualità di ente capofila delle Unità Operative (ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISS - Istituto Superiore di Sanità, IZS - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, ARPAE – Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia Romagna, ARS TOSCANA – Agenzia regionale di Sanità Toscana), ha presentato il progetto di ricerca applicata denominato "Acqua, Clima e Salute: dalla protezione ambientale delle risorse, all'accesso all'acqua, alla sicurezza d'uso (ACeS)";

-in data 17 gennaio 2023 con nota acquisita al protocollo regionale n. 0022883/23 del 23/01/2023 il Ministero della salute – Direzione generale della Prevenzione Sanitaria ha comunicato l'esito della graduatoria, nella quale il progetto recante codice PREV-A-2022-12377034 risultava al primo posto con un punteggio di 9,7;

-in data 20 gennaio 2023 il Ministero della Salute – Direzione generale della Prevenzione Sanitaria, in seguito alla valutazione tecnico-scientifica e ai dovuti controlli amministrativi, ha emesso apposito decreto direttoriale nel quale ammetteva al finanziamento previsto dal Piano Nazionale Complementare per l'importo di € 699.593,00 il Servizio Opere Marittime DPE012 della Regione Abruzzo e le summenzionate unità operative;

-in data 30/01/2023 con nota acquisita al protocollo regionale n. 0033628/23 il Servizio Opere Marittime DPE012 della Regione Abruzzo ha comunicato i dati richiesti al Ministero al fine di addivenire alla stipula dell'accordo di collaborazione;

-in data 17/02/2023 con nota acquisita al protocollo regionale n. 0067279/23 il Servizio Opere Marittime DPE012 della Regione Abruzzo comunicava l'acquisizione del cup master e dei cup collegati da parte delle Unità Operative, che risultano essere i seguenti;







finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute – ambiente - biodiversità- clima"

ENTE	RUOLO	CUP
REGIONE ABRUZZO	CAPOFILA	C25I22002800001
ISPRA – ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	U.O. 1	I85I22000320001
ISS - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	U.O. 2	185122000330001
IZS - ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE	U.O. 3	B45I22002100001
ARPAE – AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA EMILIA ROMAGNA	U.O. 4	J39D23000000001
ARS TOSCANA – AGENZIA REGIONALE DI SANITA' TOSCANA	U.O. 5	D55I22000830001

- in data 13/04/2023 il Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria trasmetteva la proposta di accordo di collaborazione debitamente firmata dal Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, Dott. Giovanni Rezza, con allegati il progetto presentato, la dichiarazione sugli obblighi reciproci di cui all'art. 12 dell'Avviso pubblico, il modello di relazione tecnica sullo stato di avanzamento del progetto e di relazione tecnica finale, il modello di rendicontazione (documentazione acquisita al Prot. RA n. 0172874 del 19/04/2023);

CONSIDERATO che con apposita deliberazione n. 301 del 01/06/2023 la Giunta della Regione Abruzzo ha:

- preso atto della proposta di accordo pervenuta dal Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e della modulistica proposta dal Ministero per adempiere agli obblighi di trasmissione delle relazioni tecniche sullo stato di avanzamento e dei rendiconti finanziari;
- delegato il Dirigente del Servizio Opere Marittime l'Ing. Marcello D'Alberto alla sottoscrizione della suddetta proposta di accordo;

DATO ATTO che in data 09/06/2023 è stato sottoscritto l'Accordo di I livello tra il Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e il Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo;

RITENUTO necessario procedere alla stipula dell'Accordo di II livello tra il Capofila e le Unità Operative coinvolte, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare, con il presente Accordo, gli aspetti generali della collaborazione in parola;







finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute – ambiente - biodiversità- clima"

tra

REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (DPE) SERVIZIO OPERE MARITIME (DPE012)

P.IVA, C.F, con sede in, Via, via, n,
nella persona del Dirigente, Ing. Marcello D'Alberto, nato a () il
C.F nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n del
e delegato alla stipula del presente accordo con Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del
01/06/2023, elettivamente domiciliato in, via, di seguito
denominato "SERVIZIO OPERE MARITTIME o "CAPOFILA" (PECPEO
)
E
(U.O)
P.IVA, C.F, con sede in, Via, nella persona
del, nato a () il C.F.
e delegato alla stipula del
presente accordo con del, elettivamente domiciliato in
, via, di seguito denominato "" o
" U.O. " (PEC);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione tra il CAPOFILA e l'U.O., delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nell'«Avviso pubblico per la presentazione e selezione di due progetti di ricerca applicata "salute – ambiente - biodiversità- clima" – PNC - Investimento 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-biodiversità-clima"» pubblicato il 18 ottobre 2022 con riguardo al progetto di cui all'Area A, "Accesso universale all'acqua: approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari gestiti in sicurezza, uso umano sano e riutilizzo dell'acqua, coste, ambienti marini."







finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute – ambiente - biodiversità- clima"

2. I contenuti e gli obblighi contenuti nell'Accordo di I livello, sottoscritto dal Servizio Opere Marittime e dal Ministero della Salute in data 09/06/2023, e nell'Avviso Pubblico sopramenzionato si intendono integralmente richiamati e come tali vincolano le Parti del presente accordo.

Art. 2 – Funzioni compiti e obblighi generali

- 2. Il Servizio Opere Marittime mette a disposizione il proprio expertise e assicura così la responsabilità complessiva del progetto, in particolare per ciò che concerne il raggiungimento degli obiettivi previsti, anche per il tramite del proprio responsabile scientifico e del proprio referente amministrativo; assicura altresì il regolare invio al Ministero delle rendicontazioni secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida e ulteriori circolari interne; provvede al tempestivo trasferimento delle risorse ministeriali alle Unità Operative coinvolte; procede, in caso di eventuali criticità e in accordo con il Ministero, ai necessari correttivi atti a garantire il buon andamento del progetto.
- 3. L'U.O. s'impegna a svolgere le attività e raggiungere gli obiettivi alla medesima attribuiti nell'ambito del progetto (Allegato 1) ed in particolare nel piano di valutazione nello stesso contenuto, secondo i termini e le scadenze fissati nell'allegato tecnico (Allegato 2), a trasmettere le proprie relazioni sullo stato di avanzamento e le rendicontazioni finanziarie al Capofila entro i termini prescritti dal presente Accordo, a monitorare l'andamento del progetto per la parte di propria competenza e a concordare col Capofila gli eventuali correttivi da apportare nel caso di criticità emerse nel corso della realizzazione del progetto.

Art. 3 – Funzioni compiti e obblighi specifici del Capofila

Il Capofila si impegna, con il concorso dell'U.O., a:

- a) raccogliere e trasmettere la complessiva documentazione attestante la rendicontazione nonché le attività progettuali svolte, con particolare riferimento al conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti dal progetto approvato, secondo le modalità e la modulistica indicata dal Ministero della Salute stabilite, nelle Linee Guida e nelle ulteriori circolari interne;
- b) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati;
- c) predisporre i pagamenti nel rispetto del piano finanziario e cronoprogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli aministrativo-contabili previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale applicabile, secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida e ulteriori circolari interne;







finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute – ambiente - biodiversità- clima"

- d) inoltrare le richieste di pagamento con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute unitamente ai documenti giustificativi;
- e) comprovare la realizzazione del programma, fornendo al Ministero della Salute la relazione tecnica finale.

Art. 4 – Funzioni compiti e obblighi specifici dell'U.O. -

1. L'U.O. s'impegna a:

- a) adottare un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
- b) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati); nel decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 nonché nel decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 101/2021;
- c) assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- d) assicurare che le spese del Progetto di ricerca non siano oggetto, anche parzialmente, di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari (divieto del doppio finanziamento);
- e) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni;
- f) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento;
- g) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, in ossequio a quanto previsto dall'Accordo di I livello sottoscritto tra la Regione Abruzzo e il Ministero della Salute in data 09/06/2023 e dall'Avviso pubblico;
- h) relazionare e rendicontare secondo gli indicatori di realizzazione associati al progetto, *target* e *milestone*, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 5 del presente Accordo, in ossequio a quanto previsto dall'Accordo di I livello sottoscritto tra la Regione Abruzzo e il Ministero della Salute in data 09/06/2023;
- i) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 riportando in tutta la documentazione il logo del Ministero della salute e la frase «finanziato dal Ministero della salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "Salute, Ambiente, Biodiversità, Clima"» nonché fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, indicando nella documentazione progettuale e nelle pubblicazioni scientifiche da esso derivate l'origine del finanziamento e assicurandone la massima visibilità,







finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute – ambiente - biodiversità- clima"

mediante la diffusione di informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico;

- j) <u>osservare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lett. d) del Regolamento (UE) 2021/241 nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente, nel rispetto delle Linee Guida e di quanto stabilito da ulteriori circolari interne:</u>
- k) mantenere informato il Capofila dell'avvio e relativo andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero della Salute in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- facilitare le eventuali verifiche da parte del Ministero della Salute e di altri organismi autorizzati che potrebbero essere effettuate anche attraverso controlli in loco presso le unità operative;
- m) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero della Salute e dal Capofila;
- n) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel piano di lavoro, relazionando al Capofila sugli stessi;
- o) mitigare e gestire i rischi connessi al Programma nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;
- p) conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni per almeno 10 (dieci) anni dal pagamento del saldo del finanziamento concesso nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 che nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNC dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero della Salute, del Capofila e delle altre amministrazioni, enti ed autorità competenti;
- q) indicare il CUP di progetto su tutti gli atti amministrativo/contabili;
- r) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, al disposto dell'art. 8 dell'avviso pubblico ed alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottate dal Ministero della Salute;
- s) assicurare la conformità di tutte le attività alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, con particolare riferimento ai principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio DNSH, il principio del contributo al cd. Tagging climatico e ambientale, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali da parte del Ministero della Salute:







finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute – ambiente - biodiversità- clima"

- t) rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- u) rispettare l'art. 8, punto 5 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di salvaguardare il raggiungimento di *milestone* e *target* intermedi e finali associati all'Investimento;
- v) garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero dal Capofila, con mera funzione quest'ultimo compilativa e informativa.

Art. 5 – Efficacia e durata

- 1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione tra le parti e termina il 31/12/2026.
- 2. Le attività oggetto del presente Accordo decorrono dalla data di comunicazione da parte del Ministero della Salute alla Regione Abruzzo dell'avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione dell'accordo di I livello.
- 3. Il Capofila e l'U.O. si impegnano ad avviare le attività atte ad assicurare la piena operatività del progetto secondo quanto contenuto nel cronoprogramma generale contenuto nel progetto approvato (Allegato 1) nonché secondo la tempistica fornita nell'allegato tecnico (Allegato 2).
- 4. Il Capofila e l'U.O. si impegnano ad assicurare che le attività, oggetto dell'Accordo, siano concluse entro il **31.12.2026**.

Art. 6 – Relazioni tecniche sullo stato di avanzamento e rendiconti finanziari

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di consentire la verifica dello stato di avanzamento dell'iniziativa, il Capofila, perentoriamente ENTRO IL 30 SETTEMBRE di ogni anno, pena l'impossibilità di erogazione delle risorse, trasmette al Ministero della Salute la relazione tecnica sullo stato di avanzamento dell'iniziativa e il rendiconto finanziario riportante le somme impegnate e le spese sostenute, utilizzando gli appositi modelli forniti dal Ministero ed allegati anche al presente Accordo (Allegato 3 - modello di relazione tecnica su stato di avanzamento - e Allegato 4 - modello di rendicontazione -).

Al fine di consentire l'adempimento degli obblighi suddetti, l'U.O. si impegna a fornire a sua volta al Capofila la relazione tecnica sullo stato di avanzamento dell'iniziativa e il rendiconto finanziario di propria competenza, utilizzando <u>esclusivamente</u> i summenzionati Allegati nr. 3 e 4, <u>perentoriamente ENTRO IL 1° SETTEMBRE di ogni</u> anno.







finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute – ambiente - biodiversità- clima"

- 2. Perentoriamente ENTRO IL 31 DICEMBRE 2026, il Capofila è tenuto a trasmettere al Ministero la relazione finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo (Allegato 3) e il rendiconto finanziario finale delle spese sostenute (Allegato 4). Al fine di consentire l'adempimento degli obblighi suddetti, l'U.O. si impegna a fornire a sua volta al Capofila la relazione tecnica comprovante la realizzazione del programma e il rendiconto finanziario finali, di propria competenza, utilizzando esclusivamente i summenzionati Allegati nr. 3 e 4, perentoriamente ENTRO IL 15 DICEMBRE 2026.
- 3. Il Capofila è tenuto a fornire al Ministero della Salute tutti i dati richiesti circa lo stato di avanzamento dell'iniziativa entro 30 giorni dalla richiesta ministeriale. In tal caso, l'U.O. è tenuta a fornire al Capofila i dati richiesti entro 15 giorni dalla richiesta regionale.
- 4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere **redatte nel rispetto** delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto (Allegato 1).
- 5. È consentito il trasferimento tra le voci di spesa del piano finanziario, ferma restando l'invarianza del finanziamento complessivo, nel rispetto dei limiti percentuali per voce, ove previsti, previa motivata relazione al Capofila che provvederà a inoltrare al Ministero della Salute eventuale richiesta. Il Ministero della Salute, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui sopra, può, qualora ne ravvisi la necessità, negare la compensazione delle voci con comunicazione scritta. In assenza di comunicazioni, vige il silenzio assenso.
- 6. Le relazioni tecniche e i rendiconti finanziari devono essere inviati all'indirizzo di posta certificata del Capofila dpe012@pec.regione.abruzzo.it nonché agli indirizzi di posta ordinaria dpe012@regione.abruzzo.it -
- 7. È fatto obbligo all'U.O. conservare tutta la documentazione contabile relativa ai progetti e di renderla disponibile a richiesta del Ministero e/o del Capofila.

Art. 7 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1.	Il	finanziamento	relativo	all'U.O.,	complessivamente	pari	ad	€	•••••
	(/00)	sarà erogat	to secondo l	le seguenti modalità:				

- - della ricezione da parte dello stesso della comunicazione del Ministero dell'avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione dell'accordo di I livello, data da cui decorreranno le attività progettuali, in ossequio a quanto previsto dall'art 3, comma 2 del summenzionato accordo:
 - della formale comunicazione da parte della Regione Abruzzo al Ministero dell'avvio delle attività:







finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute – ambiente - biodiversità- clima"

NELLA RENDICONTAZIONE DI SPESA DI CUI AI PUNTI B – C – D SARANNO ATTESTATE LE SPESE E/O GLI IMPEGNI DI SPESA PARI AL 75% DI QUANTO GIÀ TRASFERITO.

Il Ministero della Salute, in base al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai milestone e target associati all'intervento del PNC di riferimento ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dall'Accordo di collaborazione, dispone le erogazioni del contributo pubblico al Capofila, il quale provvederà con i conseguenti trasferimenti alle UU.OO, nei modi e termini sopra descritti.

- 2. Entro e non oltre il 31 dicembre 2026, la Regione trasmette il rendiconto finanziario finale nel quale siano attestate spese pari al 100% di quanto erogato, e si impegna, qualora non fossero state spese integralmente le risorse trasferite, a restituire tempestivamente al Ministero della salute le quote eccedenti, con le modalità comunicate dal Ministero stesso. Per consentire quanto sopra, l'U.O. si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Capofila.
- 3. <u>Le richieste di pagamento</u> di cui al comma 1 vanno intestate alla Regione Abruzzo Servizio Opere Marittime DPE012 e inviate all'indirizzo di posta certificata del Capofila dpe012@pec.regione.abruzzo.it nonché agli indirizzi di posta ordinaria dpe012@regione.abruzzo.it -
- 4. Ai fini del pagamento il Capofila si riserva la facoltà di richiedere all'U.O. copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari.
- 5. I pagamenti di cui al comma 1 saranno disposti mediante l'emissione di ordinativi di pagamento sul conto di tesoreria ed IBAN comunicato dall'U.O. solo dopo il versamento delle corrispondenti tranche di finanziamento da parte del Ministero e la loro disponibilità nelle







finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute – ambiente - biodiversità- clima"

casse della Regione Abruzzo. Il Capofila non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge.

Art. 8 – Modalità di spesa della U.O.

- 1. L'U.O., nello svolgimento delle proprie attività, si impegna a:
 - garantire al Capofila e al Ministero la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati;
 - predisporre i pagamenti nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa, contenuti nel progetto approvato (Allegato 1) e in particolare nel cronoprogramma contenuto nell'allegato tecnico (Allegato 2);
 - inoltrare le richieste di pagamento al Capofila con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori di realizzazione associati al progetto nel periodo di riferimento, unitamente ai documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi.
- 2. Le spese ammissibili sono solamente quelle connesse alle attività correlate e strettamente necessarie per lo sviluppo del progetto di cui trattasi, sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, inclusi il codice degli Enti del Terzo Settore e la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e le relative disposizioni attuative, dall'avviso pubblico e dalle Linee Guida del Ministero della Salute (Allegato 6) e successivi eventuali aggiornamenti.
- 3. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) spese per materiali, attrezzature, licenze e brevetti necessari all'attuazione del progetto;
 - b) spese per appalti di servizi e forniture;
 - c) costi di disseminazione dei risultati della ricerca;
 - d) spese necessarie per l'impiego di personale specificatamente destinato a realizzare gli interventi/progetti finanziati dal presente avviso, nei limiti di seguito meglio specificati;
 - f) costi per attività di formazione e ricerca, tra i quali borse di studio e di ricerca, anche in collaborazione con soggetti privati;
 - g) spese per impianti, inclusa edilizia ed opere edili, rispondenti alle linee guida DNSH;
 - h) costi di missione indispensabili per lo svolgimento diretto del progetto;
 - i) tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto <u>fatta eccezione per</u>:







finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute – ambiente - biodiversità- clima"

- i costi relativi all'espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNC, essendo tali costi correntemente sostenuti dagli enti ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario e, in quanto tali, devono essere posti a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni;
- le spese che infrangono il divieto del doppio finanziamento, ossia che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura;
- le spese per ammende, penali ed altre sanzioni pecuniarie nonché per eventuali contenziosi, ravvedimenti operosi, rateizzazioni, varianti, modifiche e variazioni non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere preventivo del Ministero;
- le spese per oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi ai pagamenti;
- le spese per le attività di assistenza tecnica relative alle azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva del PNC e necessarie a garantire gli adempimenti regolatori prescritti;
- i costi del personale fatta eccezione di quello temporaneo ed aggiuntivo necessario, impiegato in via esclusiva ed integrale nell'attuazione del progetto. Si specifica che, per ogni singola progettualità, tali costi relativi al personale non potranno superare la percentuale del 10% del relativo costo totale (IVA inclusa).

In relazione a tale ultimo costo citato, si specifica che il personale impiegato nel rispetto di quanto sopra già precisato ovvero il personale destinatario di borse di studio o di ricerca gravanti sul progetto ed essenziale al buon estio dell'iniziativa, deve essere, almeno per il 40% di genere femminile e dovrà essere reclutato, in larga misura, presso le unità operative delle aree del Mezzogiorno.

- 4. Inoltre, affinché possano essere considerate ammissibili, le spese devono essere:
- effettivamente sostenute durante il periodo di attuazione del progetto, relative a costi essenziali per la realizzazione del progetto medesimo, comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
- tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
- contabilizzate separatamente, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- coerenti con le finalità dell'avviso;
- riconducibili alle tipologie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5. Tali spese devono essere rendicontate secondo i valori delle Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione Europea e adottate con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 53, comma 3, lettera c del







finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute – ambiente - biodiversità- clima"

Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156. È ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard.

- 6. Nella determinazione dei costi ritenuti ammissibili, si tiene anche conto degli oneri per imballo, installazione, verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, spese di immatricolazione, dazi, spese di sdoganamento, purché relativi ad operazioni essenziali all'implementazione dei progetti ed esplicitamente stimati ed indicati nei documenti di spesa del bene acquistato.
- 7. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Il relativo importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato nei sistemi informatici gestionali.
- 8. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile.

Art. 9 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto

- 1. I risultati del progetto, ivi inclusi le relazioni tecniche sullo stato di avanzamento, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file che sorgono in itinere nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal Capofila/U.O. nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
- 2. È fatto obbligo alla Regione Capofila e quindi all'U.O. di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato.
- 3. È fatto obbligo, altresì, all'U.O. di richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Capofila a cui spetta a sua volta la richiesta al Ministero, prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto, nonché dell'utilizzo del logo del Ministero della salute.
- 4. Senza detta autorizzazione non si potranno in alcun modo diffondere ad enti terzi nazionali e/o internazionali dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.
- 5. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 3 deve essere trasmessa dall'U.O. al Capofil,a che provvederà a trasmetterla al referente scientifico del Ministero.







finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute – ambiente - biodiversità- clima"

- 6. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al comma 1 dovrà riportare l'indicazione: «Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute ambiente biodiversità- clima"».
- 7. Al fine di garantire la diffusione dell'attività del PNC, il Ministero può procedere, anche tramite la finestra dedicata all'Avviso pubblico sul sito del Ministero, a pubblicare i risultati dei progetti nonché i rendiconti e la documentazione di cui sopra.
- 8. È fatto obbligo al Capofila, a conclusione dei progetti, depositare presso il Ministero della salute i risultati dei progetti, siano essi sotto forma di relazione, banca dati, applicativo informatico o altro prodotto.

Art. 10 - Referenti

1.	Il responsabile scientifico del Capofila è l'Ing. Marcello D'Alberto, Dirigente del Servizio Opere Marittime DPE012 della Regione Abruzzo.
	Il referente amministrativo del Capofila è la Dott.ssa Maria Chiara Lavagnini, Assistente Contabile del Servizio Opere Marittime DPE012 della Regione Abruzzo.
	Il coordinatore tecnico del Capofila è la Dott.ssa Roberta De Angelis, tecnologo dell'ISPRA in forza di
2.	Il responsabile scientifico dell'U.O. è,
	Il referente amministrativo per l'U.O. è,

3. I responsabili e i referenti di cui sopra assicurano il collegamento operativo tra l'U.O. e il Capofila oltre che tra il Capofila e il Ministero.

Art. 11 - Finanziamento

- 1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo è concesso **alla Regione Capofila** un finanziamento complessivo di € **86.593,00** (ottantaseimilacinquecentonovantatre/00).
- 3. Il finanziamento è concesso all'U.O. al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al presente Accordo, come risultante dai rendiconti finanziari.
- 4. L'U.O. prende atto ed accetta che il Capofila non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
- 5. Il finanziamento di cui al comma 2 comprende anche eventuali spese di missione.







finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute – ambiente - biodiversità- clima"

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

- 1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).
- 2. Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula del presente Accordo in relazione attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa", uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

Art. 13 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'Accordo

- 1. In caso di valutazione negativa delle relazioni o del mancato invio dei dati il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento.
- 2. In caso di accertamento di grave violazione degli obblighi di cui al presente Accordo, per cause imputabili all'U.O. che possano pregiudicare la realizzazione dei progetti, il Capofila intima per iscritto all'U.O., a mezzo di posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'Accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

Art. 14 – Foro competente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Pescara.

Art. 15 – Assicurazione

1. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, in







finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute – ambiente - biodiversità- clima"

qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Art 16 – Gestione sicurezza e prevenzione

1. Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., durante lo svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione, il personale inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa. In applicazione all'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività in collaborazione sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che ciascuna delle Parti provvederà ad effettuare la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del proprio personale. Il personale di ciascun Partner è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall'art. 20 del citato decreto, e le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di ricerca in laboratorio. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni infortunio capitato al personale dell'altra Parte durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione

Art. 17 - Spese ed oneri fiscali

- 1. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005).
- 2. La Convenzione sarà registrata in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che ne chiede la registrazione.
- 3. La presente convenzione è stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992. L'imposta di bollo sarà assolta dall'Unità Operativa.

Art. 18 – Modifica

La presente Convenzione potrà essere modificata solo con il consenso scritto delle Parti, nel caso in cui intervengano modifiche all'assetto giuridico e amministrativo dei singoli Partner di progetto che non ne alterino le capacità tecnico-scientifiche e finanziarie.

Art. 19 - Recesso







finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare "salute – ambiente - biodiversità- clima"

Le parti posso recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni mediante posta elettronica (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento eseguite.

Art. 20 – Disposizioni finali

Gli allegati, qui elencati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:

- ALLEGATO 1: <u>progetto</u> codice PREV-A-2022-12377034 (contenente tra l'altro il piano finanziario generale e il piano finanziario per singola U.O., il cronoprogramma, il piano di valutazione relativo a obiettivi generali e specifici)
- ALLEGATO 2: <u>allegato tecnico</u> (contenente tra l'altro il cronoprogramma dei lavori <u>aggiornato</u>);
- ALLEGATO 3: modello di relazione tecnica su stato di avanzamento proposto dal Ministero della Salute;
- **ALLEGATO 4: modello di rendicontazione** proposto dal Ministero della Salute;
- ALLEGATO 5: Linee Guida del Ministero della Salute.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, ex D.Lgs. n. 82/2005.

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI (DPE)
SERVIZIO OPERE MARITIME (DPE012)

Il Dirigente
Ing. Marcello D'Alberto
f.to digitalmente

U.O.

f.to digitalmente